



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Deliberazioni n.19

Data 18.07.2024

Oggetto:. Approvazione di. Ulteriori modifiche alla convenzione regolante l'assenso a favore della AEvento s.r.l. per la realizzazione l'esercizio e la gestione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sul territorio comunale.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese luglio alle ore 20.45 nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria. i sotto indicati Consiglieri Comunali:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
1	BRIANO Roberto	X	
2	BAZZANO Walter	X	
3	BRIANO Alessia	X	
4	FRUMENTO Adriana	X	
5	GRENNO Luciano	X	
6	SCOTTI Rita		X
7	ROCCA Rossana		X
8	GRISOLIA Giuseppe	X	
9	PANSERA Carlo	X	
10	ODDERA Roberto	X	
11	CARUSO Eleonora collegata in video conferenza	X	

Assiste il Segretario Dott.ssa BAGNASCO Paola Piera, il Sindaco Briano Roberto assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato al punto n.5 ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE DI ULTERIORI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO A FAVORE DELLA AEVENTO S.r.l. PER LA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA SUL TERRITORIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21:05 il Consigliere Pansera si allontana dalla seduta e pertanto i Consiglieri presenti sono 8;

UDITO il Sindaco il quale illustra le modifiche alla convenzione già approvata con precedente deliberazione di questo Consiglio in data 20.12.2023, dandone puntuale lettura ai Consiglieri;

Alle ore 21:10 il Consigliere Pansera rientra e pertanto i Consiglieri presenti sono 9;

SENTITO il Consigliere Grisolia il quale evidenzia come al punto 10 delle premesse nel testo della convenzione si evinca chiaramente la volontà di sviluppare un nuovo Parco eolico e come oggi il Consiglio sia chiamato a votare una convenzione che impegnerà il Comune e il suo territorio per i prossimi 30 anni, ma il territorio non può ancora essere martoriato dalla presenza di pale eoliche e pannelli solari;

UDITO il Sindaco il quale ritiene che l'Amministrazione sia comunque sempre libera di esprimere la propria contrarietà all'intervento, ma, purtroppo, l'ultima parola spetta sempre e comunque agli Enti sovraordinati, attraverso la valutazione di impatto ambientale, procedura non di competenza del Comune;

SENTITO il Consigliere Grisolia il quale anticipa il voto contrario del proprio gruppo

PREMESSO CHE:

- la legislazione nazionale in materia energetica ed in particolare la legge n. 10 del 09/01/1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, il D.lgs n° 79 del 16 marzo 1999 relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 sul riordino del settore energetico, il D.lgs. 29.12.2003 n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità prevedono strumenti, procedure ed interventi per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando fra di esse le fonti eoliche;
- la Regione Liguria con Delibera del Consiglio Regionale n. 3/2009 ha aggiornato gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale Ligure (PEARL) per l'eolico approvando lo "schema di sintesi dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici", individuando per il Comune di Quiliano i siti denominati 02 SV ai confini con il Comune di Altare e 03 SV ai confini con il Comune di Vado Ligure e, con riserva, il sito denominato Cimamontata;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 che disciplina la valutazione di impatto ambientale, ed, in particolare, l'Allegato 2, (Opere e Impianti sottoposti a V.I.A. Regionale (art.2, comma 3), il punto septies) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, sulla terraferma, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, con potenza superiore a 20 kW;

VISTA la deliberazione 26 novembre 1999, n.1415 della Giunta Regionale, con la quale sono state approvate le norme tecniche per la procedura di valutazione di impatto ambientale, e ss.mm.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 ss.mm. ii., recante Norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte seconda, Titolo III (la Valutazione di impatto ambientale), artt.19 e segg.;

PREMESSO:

1. che con Provvedimento Dirigenziale (PD) n. 3719 del 24/11/2016 ad oggetto: "COMUNI DI ALTARE E DI QUILIANO. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO FORTE BARACCONE., AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DEGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 16/2008. AUTORIZZAZIONE UNICA. CONFERENZA DI SERVIZI. *RICHIEDENTE: DITTA AEVENTO S.R.L.*" è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) per la realizzazione e la gestione del parco eolico in oggetto indicato, notificata al Legale Rappresentante della ditta AEvento S.r.l. in data 24/11/2016;
2. che la Provincia di Savona con Atto Dirigenziale di Autorizzazione N. 2009 del 28/07/2023 ha disposto di prorogare per un periodo pari ad anni uno a far data dal rilascio del presente provvedimento il termine utile di inizio lavori, di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 3719 del 24/11/2016 rilasciato alla ditta Aevento S.r.l, come già prorogato con PPDD nn. 3741/2017, 3937/2018, 4432/2019 e 870/2021 con le condizioni di seguito indicate.

CHE la costruzione dell'impianto interessa il Comune di Altare ed il Comune di Quiliano e necessita indicativamente di:

- un numero adeguato di aerogeneratori (previsti inizialmente in n. di quattro poi ridotti a tre) della massima potenza installabile in relazione alle caratteristiche del sito (in particolare accessibilità all'area d'intervento) completi di opere fondazionali, collegamenti di segnale e potenza;
- una rete elettrica di collegamento degli aerogeneratori e per l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, debitamente interrata;
- un manufatto, di caratteristiche e dimensioni idonee, quale sala di controllo dell'impianto (sala quadri elettrici) e cabina elettrica di connessione e misura (sezione di Enel Distribuzione);
- il recupero delle infrastrutture viarie esistenti attraverso interventi di adeguamento alle caratteristiche funzionali per il transito dei mezzi di cantiere e per il trasporto dei componenti dell'impianto;
- il ripristino delle sedi stradali comunali interessate dai lavori di posa delle linee elettriche di alimentazione e/o distribuzione.

PRESO ATTO della Delibera n. 47 del 20/12/2023 in cui venivano approvate delle modifiche alla convenzione precedentemente approvata con D.C.C. n. 43 del 18/10/2016

DATO ATTO che è necessario apportare ulteriori modifiche allo schema di convenzione approvato con suddetta Deliberazione per renderla coerente con quella approvata dal Comune di Quiliano;

VISTO lo schema di convenzione regolante l'assenso alla realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con la società AEVENTO s.r.l., allegato alla presente, risulta coerente con quanto condiviso durante le riunioni tenutasi tra il Comune di Quiliano, il Comune di Altare, la società Aevento;

VISTO la Legge Regionale n. 36 del 04/09/1997;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Responsabile Area Finanziaria, per la regolarità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Grisolia, Pansera, Caruso) resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare le ulteriori modifiche alla convenzione regolante l'assenso a favore della Aevento s.r.l. per la realizzazione, l'esercizio e la gestione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sul territorio comunale.

- Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a provvedere, a sottoscrivere con la Società AEVENTO srl, la Bozza di Convenzione approvata con la presente delibera consiliare, autorizzandolo ad apportare le modifiche e/o integrazioni non sostanziali necessarie;

Successivamente, con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Grisolia, Pansera, Caruso) resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lvo 267/00;

Comune di ALTARE

Provincia di Savona

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCO EOLICO
SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALTARE E QUILIANO
PARCO EOLICO "FORTE BARACCONI"

**CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO A FAVORE DELLA AEVENTO s.r.l. PER LA
REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA SUL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese
_____, in _____ e nell'ufficio del
Segretario Comunale, senza testimoni, perché le Parti, cittadini italiani
giuridicamente capaci e dalla cui identità io Segretario comunale sono
certo, vi hanno rinunciato tra loro e con il mio consenso, si sono
personalmente costituiti i Signori:

- per l'Amministrazione comunale di ALTARE, di seguito "il Comune", il
_____, nato a: _____, il _____, domiciliato
per la carica in Via _____, Altare, Cod. Fisc.: _____, nella
sua qualità di _____, il quale dichiara
di intervenire ed agire in questo atto, esclusivamente a nome e nell'interesse
del Comune di Altare, in virtù:

- per AEVENTO s.r.l. il Sig. Eugen Psailer, nato a Bressanone (BZ) il 09/01/1972, in

qualità di Legale rappresentante della Società ÆVENTO s.r.l. con sede legale in Trento Via Enzo Maccani 54, e partita IVA 01492670094.

Premesso che:

1. la legislazione nazionale in materia energetica stimola e promuove lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti rinnovabili; a tal fine prevede strumenti, procedure ed interventi per incentivare l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, annoverando fra di esse le fonti eoliche;
2. la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, recante le norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia *"è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti"*;
3. il D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche quella eolica;
4. il D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma ed integra la disciplina di cui sopra e dispone che *"...la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico..."*;
5. la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 sul riordino del settore energetico,

nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede che "... le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, ...";

6. il Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile" specifica, in merito alle misure di compensazione, che: "... per l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non è dovuto alcun corrispettivo monetario a favore dei Comuni e che l'Autorizzazione Unica può prevedere misure compensative a carattere non meramente patrimoniale a favore dei Comuni da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili all'impianto...";
7. Il DM 6 luglio 2012 stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.
8. la società *ÆVENTO* ha per oggetto sociale e svolge, direttamente ovvero in collaborazione con società specializzate con le quali sussistono accordi dedicati, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, nel caso specifico, da sorgente eolica;
9. la società *ÆVENTO*, nell'ambito del quadro di riferimenti di cui ai punti precedenti, intende realizzare un parco eolico nella porzione più occidentale del sito denominato 02_SV come individuato dalla

Regione Liguria nello schema dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici industriali (allegato 1 alla D.C.R. - Assemblea Legislativa della Liguria del 03/02/2009 N.3: aggiornamento degli obiettivi del Piano Energetico Regionale Ligure - PEARL per l'energia eolica);

10. la società ÆVENTO ha piena disponibilità d'intervento sui terreni su cui verrà installato l'impianto eolico ed intende ricorrere alla prevista procedura di esproprio per pubblica utilità, per acquisire la disponibilità dei terreni rimanenti ed accessori (interramento cavidotto e temporanei interventi di allargamento della viabilità esistente, successivamente oggetto di ripristino). In particolare, la società ha disponibilità dei terreni ove verranno installati gli aerogeneratori costituenti il parco eolico, censiti catastalmente come appresso indicato:

Nome impianto	Potenza nominale	su territorio in Comune	Fg.	particella
AE_02	2,0 MW	Altare	14 15	27 6
AE_03	2,0 MW	Altare	15	6
AE_04	2,0 MW	Altare	14	27

11. la società ÆVENTO, ha individuato nei terreni di cui sopra un'area particolarmente vocata alla realizzazione di un parco eolico, sia per le favorevoli presupposte idonee condizioni tecnico-ambientali, sia per autonoma volontà di sviluppare un progetto che, coerentemente con le direttive del PEARL, pone la massima attenzione al paesaggio ed all'ambiente;

12. la società ÆVENTO, fin da luglio 2007, ha installato sul sito una stazione

anemometrica e quindi dispone dei dati del vento pluriennali; ha inoltre condotto le opportune indagini geologiche, archeologiche, vegetazionali, il monitoraggio dell'avifauna e dei chiropteri come previsto dal protocollo elaborato dalla Regione Liguria ai sensi della D.G.R. n. 551 del 23 maggio 2008: sulla base dei contenuti della succitata normativa regionale, i monitoraggi svolti risultano conformi alle direttive per l'idoneità;

13. la costruzione dell'impianto necessita indicativamente di:

- un numero adeguato di aerogeneratori della massima potenza installabile in relazione alle caratteristiche del sito (in particolare accessibilità all'area d'intervento) completi di opere fondazionali, collegamenti di segnale e potenza;
- una rete elettrica di collegamento degli aerogeneratori e per l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, debitamente interrata;
- un manufatto, di caratteristiche e dimensioni idonee, quale sala di controllo dell'impianto (sala quadri elettrici) e cabina elettrica di connessione e misura (sezione di Enel Distribuzione);
- il recupero delle infrastrutture viarie esistenti attraverso interventi di adeguamento alle caratteristiche funzionali per il transito dei mezzi di cantiere e per il trasporto dei componenti dell'impianto;

14. l'iter procedurale di approvazione del progetto, che deve concludersi attraverso il Titolo Autorizzativo da rilasciarsi ai sensi di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e all'art. 29 della LR 06/06/2008 n.16 e ll.ss.mm., ha ottenuto pronuncia positiva con Delibera della Giunta Regionale n.434 del 27/03/2015 relativamente alla compatibilità ambientale, con prescrizioni che hanno determinato la riduzione del numero degli aerogeneratori dai 4 proposti a 3;

15. la presente convenzione costituisce manifestazione di assenso da parte del Comune all'iniziativa assunta da AEVENTO s.r.l. per la realizzazione

del parco eolico.

Tutto ciò premesso ed accertato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Premesse ed allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, di cui costituiscono il presupposto contrattuale avendo efficacia vincolante e precettiva, al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola il rapporto della società ÆVENTO con il Comune per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico di cui in premessa, delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie per accedere agli aerogeneratori, alla cabina elettrica di consegna, ai cavidotti interrati e all'eventuale stazione di trasformazione.

Gli impegni e l'esecuzione degli adempimenti derivanti dalla presente convenzione sono subordinati all'ottenimento da parte di ÆVENTO s.r.l. dell'Autorizzazione Unica, nonché di ogni altra autorizzazione o permesso previsti dal D.lgs. n. 387/2003 e dalla normativa regionale in quanto necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico.

ART.3 Tempi di esecuzione

I lavori per la realizzazione, avranno inizio, nei dodici mesi successivi al rilascio, da parte della Provincia di Savona, dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art.12 del D. Lgs. N.° 387/2003, acquisiti tutti i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni necessarie e previste dalla legge stessa per dare inizio ai lavori.

ART.4 Obbligazioni della Società

Ai fini della presente convenzione ÆVENTO s.r.l.:

1. esonera il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione dell'impianto eolico in quanto attività, sebbene di pubblico interesse, esclusivamente privata;
2. si impegna ad iniziare la costruzione della centrale eolica entro dodici mesi dal rilascio del titolo abilitativo da parte dell'autorità competente e a completarla entro ventotto mesi dalla data del titolo abilitativo, tranne eventuali casi di forza maggiore;
3. si impegna a garantire nella zona del sito, sulle porzioni di terreno prescelto per l'insediamento dell'impianto eolico e non occupate dai singoli aerogeneratori o da altri impianti o parti di impianto, lo svolgimento delle normali attività che siano compatibili con la presenza ed il corretto funzionamento degli impianti stessi;
4. si impegna, a proprie cure e spese, alla verifica della fattibilità tecnico-economica, alla progettazione esecutiva, al deposito degli atti presso gli Organi preposti alla verifica ed alle autorizzazioni, nonché all'ottenimento delle stesse;
5. si impegna, a proprie cure e spese, alla realizzazione, e successiva manutenzione e gestione del parco eolico, oggetto della presente Convenzione;
6. si impegna a porre in essere, per le forniture ed i lavori da appaltare, connessi alla realizzazione degli impianti eolici, nel rispetto della vigente normativa nazionale comunitaria, iniziative e misure atte a consentire, sia nelle commesse che nelle sub-commesse, il coinvolgimento dell'imprenditoria locale per tutti i lavori le cui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriale, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei requisiti tecnico-qualitativi richiesti ed a parità di condizioni economiche;
7. nel caso di esigenze di fabbisogno di personale per attività inerenti

la gestione dell'impianto, s'impegna per l'utilizzo di operatori locali in possesso dei necessari requisiti tecnico/professionali di base e che offrano parità di condizioni economiche, orientando la scelta fra i residenti del Comune;

8. si impegna, alla fine delle operazioni di installazione dell'impianto, al ripristino dei luoghi attraverso interventi migliorativi dal punto di vista ambientale delle aree interessate dal cantiere, anche mediante piantumazione di essenze vegetazionali autoctone, nel rispetto di quanto prescritto nel Titolo Autorizzativo;
9. si impegna già in fase di progettazione e nelle successive fasi di realizzazione e gestioni degli impianti a seguire tutte le norme di sicurezza, ambientali e contributive previste dalla legge;
10. nella fase di conduzione dell'impianto si impegna a renderlo disponibile a visite periodiche da parte di Tecnici del Comune al solo fine di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso nonché di segnalare agli enti competenti anomalie potenzialmente dannose connesse alla conduzione dell'impianto;
11. si impegna, alla scadenza della Convenzione, fatto in ogni caso salva la possibilità di concordare espressamente e nei casi consentiti dalla legge, la proroga della stessa, alla totale rimozione degli impianti realizzati, esclusa la rimozione e il ripristino delle fondazioni interrate e della parte di impianto ceduta ad Enel Distribuzione S.p.a., senza addebitare nessun onere a carico del Comune.
12. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni impartite dal Titolo Autorizzativo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.434 del 27/0/2015 (Procedura di VIA Regionale ex LR 38/98 e LR 16/2008 art. 29 c.7) con la quale la Regione Liguria esprime pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di Parco Eolico denominato "Forte Baraccone";
13. si impegna a costituire un'idonea fidejussione bancaria o

assicurativa a favore del Comune di Altare per la somma di euro atta a garantire gli eventuali danni causati alle strutture viabili comunali (strade, ponti, impianti e sottoservizi, ecc.) durante l'esecuzione dei lavori, direttamente dalla stessa ditta o da altre imprese incaricate all'esecuzione dei lavori dell'impianto eolico. La polizza dovrà recare la dicitura: "....." e potrà essere svincolata dal Comune successivamente alla verifica da parte del Comune degli avvenuti interventi di ripristino e/o riparazione delle opere di viabilità ed impianti e sottoservizi, che si renderanno necessari a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

14. si impegna al pagamento dell'IMU dovuta per gli edifici ed impianti che verranno realizzati, oltre alle tasse e tributi applicabili ai sensi della vigente normativa. Tali importi non dovranno essere detratti dagli importi spettanti al Comune per le somme di cui all'art. 8 comma 3 della presente convenzione (canone annuo variabile);

15. si impegna all'esecuzione dei ripristini delle strade ed aree interessate dalla realizzazione dei lavori secondo le indicazioni e prescrizioni stabilite dal Regolamento Comunale per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale in vigore all'epoca della manomissione.

ART.5 Obbligazioni del Comune

Ai fini della presente Convenzione il Comune:

1. dichiara di approvare preliminarmente e per quanto di sua competenza, rispetto all'accettazione del presente accordo, l'iniziativa proposta da ÆVENTO s.r.l. e di accettarne quindi l'ubicazione delle opere, infrastrutture e manufatti nell'area di terreno che risulta interessata dall'intervento;
2. si impegna a favorire l'iter amministrativo del progetto presso tutte le sedi ed Enti preposti;

3. autorizza AEVENTO ad occupare, a titolo gratuito, con uomini e mezzi, nei termini e tempi strettamente necessari alla esecuzione dei lavori, le aree comunali e/o di sua pertinenza, eventualmente utili alla esecuzione dei lavori di costruzione, esercizio, gestione e manutenzione dell'impianto eolico; in particolare concede alla AEVENTO l'utilizzo della viabilità esistente di accesso al parco eolico già approvata e realizzata per la costruzione del parco eolico sul crinale compreso tra il Forte Burot ed il Monte Baraccone. Tale tratto di viabilità, realizzato per lo stesso fine, quindi per pubblica utilità, è stato inserito in progetto a seguito delle indicazioni in fase di sopralluogo con i funzionari del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica – Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi – Tutela del Paesaggio – della Regione Liguria;
4. si impegna, agli effetti della presente Convenzione, a concedere a AEVENTO l'uso gratuito, per la fase esecutiva dei lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto eolico, delle strade comunali di accesso al sito e del sottosuolo per l'interramento dell'elettrodotto; in merito a quanto sopra e quanto definito al precedente punto 3, il Comune si impegna affinché tali concessioni vengano inserite nell'atto definitivo di conferenza dei servizi deliberante – autorizzazione unica;
5. si impegna, dato atto che l'intervento comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, a dare corso all'avvio del procedimento stesso, qualora AEVENTO ne facesse esplicita richiesta;
6. si impegna ad apportare variante agli Strumenti Urbanistici Vigenti, ai sensi dell'Art. 29 della LR n° 16/2008, per l'area di installazione del parco eolico, nelle tempistiche e modalità previste dalla normativa e ciò anche in merito ad eventuale variante relativa alla classificazione acustica;
7. si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di

intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti - in riferimento alla distanza tecnica minima - che possano creare pericolo all'Impianto eolico, oppure che ne riducano la produzione e/o il normale uso ovvero che ne diminuiscano le prestazioni;

8. consente alla ÆVENTO s.r.l. di costituire garanzie, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente Convenzione in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori, ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare diritti derivanti dalla prestazione delle stesse, fermo restando il completo trasferimento degli accordi ed impegni indicati nella presente Convenzione;
9. autorizza ÆVENTO s.r.l. a poter trasferire in capo a terzi la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando comunicazione scritta al Comune e che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi e servizi ivi pattuiti e che il terzo designato subentrerà alla società ÆVENTO s.r.l. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune. Resta inteso che l'eventuale trasferimento della posizione contrattuale non comporterà la liberazione del cedente alle obbligazioni verso il contraente ceduto.

ART.6 Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni trenta a partire dalla data di firma della presente e sarà eventualmente rinnovabile per un periodo convenuto tra le parti, previa richiesta scritta da parte della Società e previa adozione da parte del Comune di apposito atto Amministrativo da rendersi da parte del competente organo.

ART.7 Efficacia della Convenzione e risoluzione

La presente convenzione è valida dalla data di sua sottoscrizione ed efficace a far data dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 a costruire e gestire l'impianto eolico.

La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, senza dar luogo ad alcuna pretesa di indennizzo, qualora sussistano impedimenti alla realizzazione degli impianti, le cui ragioni non siano imputabili al Comune o alla società *ÆVENTO*, ovvero nel caso in cui, entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione, non si sia giunti all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per dare corso ai lavori.

La presente Convenzione si intenderà altresì risolta di diritto nel caso in cui la società *ÆVENTO* utilizzi l'area per una destinazione diversa da quella convenuta e specificata nel progetto approvato. *ÆVENTO*, infine, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere l'accordo qualora intervengano modifiche normative e/o tariffarie significative, o ancora nel caso in cui all'iter autorizzativo vengano imposte modifiche sostanziali di progetto tali da alterare la fattibilità tecnica-economica dell'iniziativa.

In questi casi, sono fatti salvi i servizi eventualmente già versati a favore del Comune.

ART.8 Misure ed interventi compensativi

Le Parti concordano che *ÆVENTO*, a fronte degli impegni assunti dal Comune in virtù della presente Convenzione, ovvero per l'approvazione e adozione di ogni atto diretto e/o correlato utile alla realizzazione dell'impianto eolico, delle opere accessorie e compensative, per la costituzione di ogni ulteriore diritto afferente la realizzazione, manutenzione ed esercizio dell'impianto eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso ai siti, ivi compresa la costituzione di diritti di servitù sulle aree eventualmente di proprietà del Comune (strade, ecc.), nonché per gli oneri e disagi che

potranno essere arrecati dalla realizzazione, esercizio e manutenzione dei citati impianti eolici ed accessori, ai sensi della Disciplina introdotta dalle Linee Guida Interministeriali di cui al D.M. 10 settembre 2010, ed infine per mera liberalità, metterà in atto le seguenti misure compensative:

1. al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, nonché per tutelare e mitigare gli impatti sul territorio derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico, **AEVENTO** si impegna a realizzare, gestire e mantenere a propria cura e spese opere di compensazione ambientale, a carattere continuativo, da attuarsi già a partire dalla fase di cantiere e per tutto il periodo di durata della convenzione, secondo quanto definito e prescritto nella Delibera di Giunta Regionale n.434 del 27/03/2015 di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, in particolare:
 - a. ripristino delle aree che attualmente presentano situazioni di degrado e dissesto idrogeologico con particolare riguardo all'area in prossimità dell'aerogeneratore AE_03 e la viabilità di accesso allo stesso, mediante reimpianto vegetazionale;
 - b. ripristino e bonifica delle porzioni di viabilità forestale a margine delle percorrenze viarie interessate dall'opera, incluse canalizzazione e regimazione delle acque di scolo, messa in sicurezza scarpate, adeguamento e manutenzione continuativa della viabilità di accesso al parco eolico e della viabilità infra-parco, ivi comprese le aree in prossimità degli aerogeneratori per tutta la durata della convenzione;
 - c. bonifica e risanamento del Forte Baraccone, mediante pulizia di rovi e sottobosco delle aree adiacenti e attraverso un intervento conservativo coordinato dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici della Liguria;
 - d. impianto di telesorveglianza mirato alla prevenzione di incendi boschivi per il versante territoriale del Comune di Altare da

installarsi su una torre eolica dell'impianto a progetto, collegato con la Protezione Civile – Servizio Pubblico Antincendio;

e. ogni altra opera di compensazione indicata e prescritta nel Titolo Autorizzativo e volta ad un miglioramento, dal punto di vista paesaggistico, ambientale dell'area oggetto di intervento;

2. **ÆVENTO**, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, si impegna altresì alla realizzazione, mediante fornitura diretta o attraverso appalto, di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico di potenza fino a 10 KWp da installarsi su edificio e/o manufatti idonei, di proprietà del Comune ed individuati dal Comune stesso. In alternativa a questa proposta, **ÆVENTO** si rende disponibile a realizzare interventi individuati dal Comune a favore della cittadinanza (a titolo di esempio il miglioramento di aree verdi anche attraverso l'inserimento di attrezzature ludiche da esterno). In questo caso, il valore delle opere fornite sarà analogo a quello dell'impianto fotovoltaico proposto, valutato in euro 25.000. In ogni caso, l'intervento scelto dovrà essere realizzato entro i primi 12 mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione del parco eolico;

Aevento corrisponde il 2% dei ricavi provenienti al netto dell'IVA della vendita di energia prodotta da ogni aerogeneratore ossia dal parco eolico. Il valore del canone sarà da calcolarsi sulla base delle fatture che **Aevento** emetterà a seguito della cessione dell'energia sulla rete elettrica nazionale, con minimo garantito di 10.000 € all'anno. Detto canone verrà corrisposto da **Aevento srl** al Comune di Altare e quest'ultimo provvederà a sua volta a corrispondere al Comune di Quiliano la quota parte nella misura convenuta tra i due Comuni ai sensi delle rispettive Delibere di Consiglio Comunale.

Il canone sarà corrisposto ogni anno in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui le fatture si riferiscono salvo eventuali conguagli che verranno effettuati al 31/12 del medesimo anno successivo a

quello delle fatture.

A partire dal secondo anno di esercizio dell'impianto, il valore economico del minimo garantito annuo sarà rivalutato annualmente, in base all'indice ISTAT, relativo alla variazione dei prezzi al consumo dell'anno precedente.

Si evidenzia che tutti gli aerogeneratori saranno realizzati sul Comune di Altare, pertanto la remunerazione di cui al presente punto 3 dell'articolo 8 sarà erogata a favore di quest'ultimo Comune. Lo stesso provvederà alla suddivisione come da accordo stipulato tra il Comune di Altare e il Comune di Quiliano.

ART.9 Ripristino dei luoghi

Al termine della durata della convenzione o del suo termine ulteriore di proroga, o in caso di esercizio del diritto di recesso, dalla relativa comunicazione, l'area interessata sarà liberata dalle apparecchiature rimovibili, dalle opere superficiali che possano costituire intralcio a qualsiasi utilizzazione del terreno e dalle opere provvisorie, e sgomberata dalle macerie, in ottemperanza a quanto prescritto nel Titolo Autorizzativo. Sarà pertanto garantito il ripristino ambientale dei luoghi attraverso la piantumazione di essenze autoctone nel rispetto della vigente normativa in materia, escluso le fondazioni interrate degli aerogeneratori e le opere e i materiali costituenti impianto di rete facenti parte della rete elettrica nazionale (RTN), ceduta gestita ed operata da Enel Distribuzione S.p.a (inclusa la cabina di consegna).

ART. 10 Diritto di recesso e/o modifiche della convenzione

ÆVENTO si riserva il diritto di recedere senza oneri dalla Convenzione, prima dell'inizio dei lavori, qualora sussistono impedimenti alla realizzazione degli impianti, per ragioni non imputabili al Comune o ad ÆVENTO, quali ad esempio inattuabilità di realizzare parti essenziali per il buon funzionamento

dell'Impianto, ovvero per l'impossibilità di allacciamento alla rete elettrica o di esercizio e/o gestione dell'impianto eolico.

ÆVENTO, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il presente accordo, qualora dovessero manifestarsi, nel corso dell'iter autorizzativo e/o in corso d'opera, impedimenti tali da alterare la sostenibilità tecnica ed economica del progetto.

In alternativa, in tali situazioni, ÆVENTO potrà richiedere al Comune di concordare modifiche alle misure e gli interventi compensativi previsti dalla presente convenzione.

Le Parti concordano altresì che qualora nel periodo di validità della convenzione intervengano variazioni normative o tariffarie significative, si procederà alla immediata modifica della convenzione in relazione alle mutate condizioni; saranno in ogni caso fatti salvi i corrispettivi eventualmente già versati in favore del Comune.

ART. 12. Penali

Ogni giorno di ritardo relativamente al completamento dei lavori, trascorsi tre mesi dal termine indicato all'ART. 4 punto 2, per cause direttamente imputabili alla società, comporterà l'obbligo di corresponsione al Comune di una penale di € 50 per ciascun giorno di ritardo registrato, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ART. 13. Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le Parti. Il mancato raggiungimento dell'accordo, apre la via alla ordinaria giurisdizione.

La Parti di comune accordo eleggono quale foro competente in via esclusiva il Foro di Savona.

Art. 14. Clausola di riservatezza.

Tutti gli atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni le stime e i dati, di qualsiasi natura, anche se non espressamente qualificati, come confidenziali; le informazioni che verranno a qualsiasi titolo comunicati e/o resi noti prima o dopo la data del presente accordo, verbalmente o per iscritto da amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti o che sono stati o che saranno acquisiti dal Comune sono da considerarsi come "Riservate" e non divulgabili.

Il Comune di Altare, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 (cosiddetto "Codice della privacy"), informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 15. Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia. Il presente contratto è impegnativo per le parti dal momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri.

Art. 16 Comunicazioni - elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione ed alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata a.r., anticipata via telefax.

Le comunicazioni inviate a AEVENTO dovranno essere:

- anticipate via mail-PEC: aeventosrl@legalmail.it;
- spedite per raccomandata a.r. in Via Enzo Maccani 54, 38121 Trento (TN).

Le comunicazioni inviate al Comune di Altare dovranno essere:

- anticipate via telefax al numero:

- spedite per raccomandata a.r. in:

Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicato in premessa.

ART. 17. Spese contrattuali

Sono a carico della Società, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Decreto del Ministro dei L.L.P.P. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Committente.

ART. 18. Registrazione e bolli

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio dedotta nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA di legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale mediante apposizione di contrassegno sulla copia cartacea da consegnare all'Agenzia delle Entrate, unitamente al duplicato del file.

ART. 19. Capacità a contrarre

Il Signor, titolare della ditta dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 20. Trattamento dei dati personali

Il Committente, ai sensi art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 18/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ULTERIORI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO A FAVORE DELLA AEVENTO S.r.l. PER LA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA SUL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprimono i seguenti pareri:

SETTORE TECNICO

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità' tecnica.
- b) ~~Parere non dovuto sulla presente deliberazione.~~

Altare, 18.07.24



SETTORE FINANZIARIO

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità' contabile.
- b) ~~Parere non dovuto sulla presente deliberazione.~~

Altare, 18.07.24



COPIA conforme all'originale

Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
(fto Briano Roberto)

Il Segretario Comunale
(fto Paola Piera BAGNASCO)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 22/07/2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Li 18.07.24

Il Segretario Comunale
(f. to Paola Piera Bagnasco)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A) In data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. TUEL n. 267/2000)
- B) ~~Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo Pretorio On line del Comune per 15 gg consecutivi (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)~~

Il Segretario Comunale
(fto. Paola Piera Bagnasco)

=====

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa Paola Piera BAGNASCO)

Paola Piera Bagnasco

=====